Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Mercoledì, 29 settembre** | **Numero 230**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1300 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tariffa delle tasse di registro, parte III (tasse sulle donazioni, sulle successioni e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefici e delle cappellanie), annessa all'allegato *A* al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, è sostituita la tariffa annessa alla presente legge.

La nuova tariffa è applicabile a tutti i trasferimenti a titolo gratuito per causa di morte o per atto tra vivi, ed ai passaggi di usufrutto che avvengono dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

All'art. 3 dell'allegato *A* al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, dopo la prima parte, si aggiunge il seguente capoverso:

« La tassa complementare non deve mai superare la terza parte della differenza tra lire duecentomila ed il valore netto del patrimonio personale dell'erede o legatario ».

La disposizione del presente articolo avrà effetto dal 26 novembre 1919.

Art. 3.

Nelle trasmissioni per causa di morte il valore dei gioielli e dei denari dell'eredità è calcolato di ufficio in ragione del due per cento del valore totale degli altri beni immobili e mobili dell'eredità, lordo del passivo, quando non risulti da un inventario di tutela o di eredità beneficiata o se in atti o in dichiarazioni delle parti non sia indicato un valore superiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

TARIFFA delle tasse sulle donazioni, sulle successioni e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei beneficî e delle cappellanie.

Articoli della tariffa	Grado di parentela fra gli autori delle successioni e donazioni e gli eredi, legatari e donatari	Per ciascuna			quota individuale ereditaria o di legato o di donazione										
		Classe I da L. 1 a L. 1000	Classe II da L. 1 a L. 5000	Classe III da L. 1 a L. 10.000	Classe IV da L. 1 a L. 25.000	Classe V da L. 1 a L. 50.000	Classe VI da L. 1 a L. 100.000	Classe VII da L. 1 a L. 250.000	Classe VIII da L. 1 a L. 500.000	Classe IX da L. 1 a L. 1.000.000	Classe X da L. 1 a L. 2.000.000	Classe XI da L. 1 a L. 5.000.000	Classe XII da L. 1 a L. 10.000.000	Classe XIII da L. 1 a L. 20.000.000	Classe XIV da L. 1 a oltre L. 20.000.000
					Tassa proporzionale per ogni cento lire										
1	Fra ascendenti e discendenti in linea retta in 1° grado	1 —	1 50	2 —	2 50	3 —	4 —	6 —	9 —	14 —	16 —	18 —	21 —	24 —	27 —
2	Fra ascendenti e discendenti in linea retta oltre il 1° grado	1 —	1 50	2 —	3 —	4 —	5 —	7 —	10 —	15 —	18 —	21 —	24 —	27 —	30 —
3	Fra coniugi	4 —	4 50	5 —	6 —	8 —	10 —	13 —	16 —	22 —	24 —	27 —	30 —	33 —	33 —
4	Fra fratelli e sorelle	7 —	8 —	9 —	10 —	12 —	15 —	18 —	21 —	27 —	30 —	33 —	36 —	39 —	42 —
5	Fra zii e nipoti	9 —	10 —	11 —	12 —	16 —	18 —	21 —	24 —	30 —	34 —	38 —	42 —	45 —	48 —
6	Fra prozii e pronipoti e cugini germani	11 —	12 —	13 —	14 —	24 —	27 —	30 —	33 —	40 —	44 —	48 —	52 —	56 —	60 —
7	Fra altri parenti oltre il quarto grado, affini e fra estranei	18 —	19 —	20 —	22 —	35 —	40 —	46 —	52 —	59 —	62 —	65 —	68 —	72 —	75 —
8	Trasferimenti aventi scopi di beneficenza od istruzione a favore delle Provincie, dei Comuni e degli Istituti indicati nell'art. 4 del R. decreto 27 settembre 1914, n. 1042	Tassa proporzionale costante del 5 per cento.													
9	Trasferimenti a favore di Provincie, di Comuni e di altri corpi morali, diversi da quelli indicati nel precedente art. 8, per scopi di pubblica utilità, che non siano di beneficenza o di istruzione	Tassa proporzionale costante del 10 per cento.													
10	Legati per scopi alimentari non superiori a L. 1200 all'anno, a favore di domestici dell'autore della successione, non parenti di lui entro il quarto grado	Tassa proporzionale costante del 3 per cento.													
11	Passaggi di usufrutto per le prese di possesso dei beneficî e delle cappellanie	Tassa proporzionale costante del 3 per cento.													

Avvertenze. — I. **Per le quote ereditarie non superiori a L. 1000 devolute in linea retta o fra coniugi non è dovuta alcuna tassa.**

II. **Per le quote immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della classe precedente, la maggiore tassa dovuta per effetto della aliquota loro propria, in confronto della aliquota della anzidetta classe precedente, non può assorbire più della metà della somma per cui le quote superano l'accennato limite. Se l'aliquota della classe nella quale ricadono le quote imponibili è superiore al 50 per** cento, in tal caso la maggiore tassa non può assorbire più dei tre quarti della detta somma.

III. L'applicazione dell'art. 8 della presente tariffa in confronto di Istituti **stranieri, che abbiano sede o beni nello Stato, è subordinata all'esistenza di apposita convenzione con pattuizione di reciprocità con lo Stato, al quale l'Istituto straniero appartiene.**

IV. **L'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 27 settembre 1914, n. 1042, è riservata ai soli Istituti nazionali, ma può aver luogo anche a favore di Istituti stranieri per collezioni esistenti in Italia e destinate ad essere conservate in Italia, quando esista apposito patto convenzionale con lo Stato straniero.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Il numero 1299 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto l'ultimo capoverso dell'art. 62 legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Considerata la necessità di rendere più facile e sollecita la determinazione e riscossione, per ogni biglietto, dell'aumento del 20 0[0 per i viaggi domenicali, stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 410, mantenendone tuttavia invariati nel complesso gli effetti finanziari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le quote di aumento previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 410, sono le seguenti:

a) L. 0,75 per i biglietti di prezzo fino a L. 5
L. 1,25 per i biglietti di prezzo da L. 5,05 a L. 10
L. 2,50 per i biglietti di prezzo da L. 10,05 a L. 20
L. 5 per i biglietti di prezzo da L. 20,05 a L. 30
L. 7,50 per i biglietti di prezzo da L. 30,05 a L. 50
L. 12,50 per i biglietti di prezzo da L. 50,05 a L. 100
L. 25 per i biglietti di prezzo da L. 100,05 ed oltre

per i viaggi iniziati sulle linee delle ferrovie dello Stato, secondo l'orario dei treni, entro il periodo dalle ore 3 alle 24 della domenica che si compiono entro il periodo stesso;

b) L. 7,50 per la 1ª classe
L. 5,00 per la 2ª classe
L. 2,50 per la 3ª classe

per i viaggiatori che, fruendo del diritto di fermate intermedie, effettuano parte del viaggio nei limiti di tempo indicati al punto *a)*, e per i viaggiatori provvisti di biglietti di abbonamento ordinari di cui l'allegato n. 6 delle tariffe e condizioni pei trasporti, o di abbonamenti a tariffa locale n. 8, che si servono dell'abbonamento per viaggiare nei limiti di tempo precitati;

c) L. 5 per la 1ª classe
L. 2,50 per la 2ª classe
L. 1,25 per la 3ª classe

per i viaggiatori provvisti di biglietti di abbonamento di cui gli allegati n. 6-*B* e 6-*C* alle tariffe e condizioni pei trasporti che si servono dell'abbonamento per viaggiare nel periodo di tempo indicato al punto *a*).

Sono esenti dal pagamento delle soprattasse di cui ai punti *b*) e *c*) i viaggi effettuati con biglietti di abbonamento emessi con decorrenza anteriore al 16 aprile 1920.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore 10 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* è sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge unitamente al R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 410.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — MICHELI — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1287 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 526;

Visto il decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;

Visto il Nostro decreto 10 agosto 1919, n. 1559;

Visto il Nostro decreto 30 novembre 1919, n. 2568;

Considerata l'opportunità di precisare, con criteri uniformi, le materie che debbono impartire gli insegnanti delle RR. scuole pratiche di agricoltura, nonchè di fissare il numero massimo delle ore di lezione cui sono obbligati;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei regolamenti organici e disciplinari delle RR. scuole pratiche di agricoltura a corso inferiore, saranno inserite le seguenti disposizioni da riprodursi in articoli dei regolamenti stessi:

Personale insegnante della scuola.

Il personale insegnante della scuola si compone:

a) di un professore ordinario di ruolo, che ha l'incarico della direzione ed insegna gli elementi di agraria e delle industrie ad essa attinenti, gli elementi di economia rurale e la contabilità agraria;

b) di un professore di ruolo, che ha l'ufficio di aiuto direttore ed insegna gli elementi di scienze fisiche e naturali, di agrimensura e di disegno;

c) di un assistente di ruolo, che, di regola, sarà concesso solo a quelle scuole che abbiano un numero di alunni superiore ai 30. L'assistente coadiuva nell'insegnamento i professori di cui alle lettere *a)* e *b)* curando anche la preparazione del materiale dimostrativo per le lezioni, secondo le disposizioni da stabilirsi dal Consiglio didattico all'inizio dell'anno scolastico;

d) di un insegnante di coltura generale, per la lingua italiana, gli elementi di storia patria e di geografia, le nozioni di aritmetica e geometria, di computisteria generale, la calligrafia e i

diritti e doveri del cittadino. Egli cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni;

e) eventualmente, di un insegnante incaricato dell'insegnamento della zootecnia e dell'igiene del bestiame;

f) eventualmente di un insegnante incaricato dell'insegnamento della legislazione rurale.

In via eccezionale, e previa autorizzazione del Ministero, può essere consentito lo scambio parziale delle materie di insegnamento fra i professori, di cui alle lettere a) e b), quando ciò possa tornare a vantaggio della Scuola e sia consigliato dalla migliore utilizzazione della competenza che l'uno di essi abbia in materie il cui insegnamento sia affidato all'altro.

Il professore di cui alla lettera a), è tenuto a fare fino a 14 ore settimanali di lezione; l'altro professore fino ad ore 18, l'assistente fino ad ore 15. Si intendono escluse le ore destinate alle esercitazioni pratiche.

L'insegnante di cultura generale è tenuto a fare 20 ore settimanali di lezione, e a disimpegnare quelle mansioni che, in ordine al buon andamento della scuola in generale, ed alla educazione morale e civile degli alunni, in particolare, gli verranno affidate dal direttore entro il limite complessivo non inferiore a cinque ore giornaliere di servizio.

In caso di assenza prolungata di uno degli insegnanti di cui alle lettere a), b), c), gli altri due docenti sono tenuti alla supplenza, con equa ripartizione delle ore d'insegnamento dell'assente con diritto a compenso solo per le ore di lezione che eccedono il limite massimo, fissato per ciascuno.

Art. 2.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1288 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 1° novembre 1888, n. 5783 (serie 3ª); 7 luglio 1907, n. CCCCLXXX e 11 febbraio 1905, n. 71, coi quali venivano approvati i regolamenti delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;

Ritenuta la necessità di aumentare la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tasse scolastiche per le RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, sono le seguenti:

Corso ordinario.

Studenti.

Tassa d'iscrizione annuale, L. 180.
Soprattassa annuale per gli esami speciali, L. 50.
Soprattassa per gli esami di laurea, L. 50.
Tassa di diploma, L. 150.

Chi non abbia conseguito l'approvazione di un esame speciale dovrà pagare la soprattassa di L. 20 per essere ammesso a ripeterlo secondo le norme vigenti.

Chi non abbia conseguita l'approvazione nell'esame di laurea dovrà pagare nuovamente la soprattassa all'uopo indicata nella presente tabella, per essere ammesso alla ripetizione di esso.

Uditori.

Tassa d'iscrizione per ogni insegnamento speciale, annuale, L. 40.
Tassa d'iscrizione per ogni insegnamento speciale, semestrale, L. 20.
Soprattassa di esame, L. 40.
Tassa di certificato di ciascun esame speciale, L. 40.
Tassa per attestato, L. 30.

Corso di magistero.

Tassa d'iscrizione al biennio, L. 180.
Tassa di diploma, L. 150.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1289 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 664, che approva il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Veduto il Nostro decreto 31 agosto 1910, n. 821, col quale vengono modificati gli articoli 1, 3, 4, 5 e 15 del regolamento sopra citato;

Veduto il Nostro decreto 7 dicembre 1913, n. 1442;

Ritenuta l'opportunità di indire per il 1920 una speciale sessione di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sessione di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia, di cui all'art. 2 del R. decreto

29 luglio 1909, n. 664, avrà luogo per l'anno 1920 nella seconda quindicina del mese di novembre, nei giorni che saranno stabiliti dal capo dell'Istituto designato come sede degli esami.

Art 2.

Gli esami potranno aver luogo presso i RR. Istituti superiori di studi commerciali di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia; presso i RR. Istituti commerciali di Bologna, Firenze, Milano, Napoli e Palermo; presso i RR. Istituti tecnici di Cagliari, Cremona, Padova e Trapani, e presso la sezione commerciale dell'Accademia di commercio e nautica di Trieste.

Le Commissioni di esami saranno nominate dal Ministero dal quale gli Istituti dipendono, su proposta del Consiglio di amministrazione o della Giunta di vigilanza dell'Istituto.

Art. 3.

Il capo dell'Istituto presso il quale avranno luogo gli esami di abilitazione dovrà indire la sessione con apposito avviso indicando il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione corredate dai documenti, di cui agli articoli 6 del R. decreto 29 luglio 1909, n. 664, e 5 del R. decreto 31 agosto 1910, n. 821.

Coloro che intendono conseguire l'abilitazione anzichè per il sistema Gabelsberger-Noe, per i sistemi Pitman-Francini, Taylor, Michela e Meschini, dovranno far pervenire apposita istanza al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale scuole medie) entro il 15 ottobre 1920. In base a tali domande sarà stabilito in quale delle predette sedi di esame avrà luogo la sessione anche per questi sistemi.

Art. 4.

Per la sessione di esame stabilita dal presente decreto saranno applicabili, in quanto non è diversamente da esso decreto disposto, le norme dei RR. decreti 29 luglio, n. 664, 31 agosto 1910, n. 821, e 7 dicembre 1913, n. 1442.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 1290 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Ritenuta la necessità di assegnare una congrua indennità per servizi speciali agli economi-cassieri addetti agli uffici di Governo della Tripolitania e della Cirenaica, nonchè al personale incaricato della riscossione dei dazi doganali nelle stesse colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1920, sarà corrisposta agli economi-cassieri addetti ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica una indennità di servizio speciale, di lire cinquecento (L. 500) annue.

Al personale incaricato della riscossione dei dazi doganali, in quelle stesse colonie, potrà essere assegnata dai rispettivi governatori, con uguale decorrenza, una indennità, pel medesimo titolo, in rapporto alla importanza delle riscossioni effettuate la quale non dovrà, in ogni caso, eccedere la misura di lire quattrocento (L. 400) annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1293 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2303;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Considerata l'opportunità di mettere in armonia le tabelle degli stipendi in vigore per il personale dei RR. Istituti nautici con quelli del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, annesse al R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2303, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, annesse al

presente decreto, e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio derivanti dal presente decreto in confronto del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2303, saranno corrisposti con effetto dal 1° maggio 1919, fino alla concorrenza di L. 2000; la differenza in più sarà corrisposta con successivi aumenti annuali non superiori a L. 1000.

Gli aumenti di retribuzione derivanti dalla tabella *C* annessa al presente decreto saranno corrisposti con decorrenza dal 1° ottobre 1919.

Art. 3.

Le retribuzioni indicate nel secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2303, sono aumentate in ragione di un decimo a decorrere dal 1° ottobre 1919.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti nel bilancio del Ministero della marina i fondi per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella A.

Stipendio degli insegnanti.

Stipendio dell'insegnante straordinario, L. 5500.
Stipendio iniziale dell'insegnante ordinario, L. 6000.
Stipendio dell'insegnante ordinario col 1° aumento (quadriennale), L. 6800.
Stipendio dell'insegnante ordinario col 2° aumento (quadriennale), L. 7600.
Stipendio dell'insegnante ordinario col 3° aumento (quadriennale), L. 8400.
Stipendio dell'insegnante ordinario col 4° aumento (quadriennale), L. 9200.
Stipendio dell'insegnante ordinario col 5° aumento (quinquennale), L. 9900.
Stipendio dell'insegnante ordinario col 6° aumento (quinquennale), L. 10,600.
Stipendio dell'insegnante ordinario col 7° aumento (quadriennale), L. 11,300.

Il 7° aumento spetta all'insegnante ordinario che abbia conseguito, durante la sua carriera, tre aumenti anticipati per merito distinto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

Tabella B.

A) Retribuzione annua per i capi d'Istituto incaricati, L. 2000.
B) Stipendio dei capi d'Istituto effettivi:
Col 1° aumento (quadriennale), L. 8800.
Col 2° aumento (quadriennale), L. 9600.
Col 3° aumento (quadriennale), L. 10,400.
Col 4° aumento (quadriennale) L. 11,200.
Col 5° aumento (quinquennale), L. 11,900.
Col 6° aumento (quinquennale), L. 12,600.
Col 7° aumento (quadriennale), L. 13,300.

Il 7° aumento spetta al capo dell'Istituto che abbia conseguito, durante la sua carriera, tre aumenti anticipati per merito distinto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

Tabella C.

Retribuzione degli insegnanti.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi	Materia
Lire 275	Italiano Francese Inglese Matematica Navigazione Astronomia Contabilità di bordo Costruzione navale e disegno relativo Teoria della nave Fisica e chimica Macchine a vapore e disegno relativo Fisica applicata e laboratorio Storia naturale
Lire 230	Storia e geografia Diritto, economia industriale e geografia commerciale Arte navale Oceanografia e metereologia Macchine (sezioni capitani) Direzione officina
Lire 180	Disegno a mano libera
Lire 140	Educazione fisica e marinaresca

NB. — Quando l'incarico dell'insegnamento non possa essere affidato ad insegnante di ruolo nè ad altra persona che risieda nel luogo in cui trovasi l'Istituto nautico e debba essere affidato a persona estranea residente altrove, che non abbia altro incarico, la retribuzione sarà commisurata egualmente ad ore e potrà essere aumentata fino a lire 275 mensili salvo che si tratti dell'insegnamento di educazione fisica e marinaresca, nel qual caso la retribuzione può essere aumentata sino a lire 200 mensili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

Tabella D.

Personale non insegnante del R. Istituto nautico di Cagliari (1).

N. dei posti	Ufficio	Stipendio iniziale	Aumenti	Stipendio massimo
1	Segretario . . .	3000	4 aumenti quadriennali di L. 450 ciascuno e 4 triennali di L. 300 ciascuno	6000
1	Assistente di fisica e chimica	3000	Id. c. s.	6000
1	Assistente di macchine	3000	Id. c. s.	6000
2	Bidelli	2400	3 aumenti quadriennali di L. 200 ciascuno e due quadriennali di L. 300 ciascuno	3600

(1) Per la nomina di questo personale sono applicabili, salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2303 le norme degli articoli 163 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623, e degli articoli 21 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

Tabella E.

Indennità ai segretari.

Per ogni pagella, L. 1,25.
Per ogni diploma originale di licenza, L. 1,25.
Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella, L. 1,25.
Nota. — La presente tabella entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

Il numero 1291 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1919, n. 1311
Visto il Nostro decreto in data 13 luglio 1919, n. 1379;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità supplementare di cui all'art. 2 del citato decreto 13 luglio 1919, n. 1379, è elevata nella misura che appresso:

agli agenti con funzioni di capisquadra e capi apparecchiatori da L. 2 a 7 per la pernottazione;

ai guardafili telegrafici ed ai guardafili ed operai telefonici da L. 2 a L. 6 per la pernottazione;

agli allievi meccanici ed apparecchiatori ed agli allievi guardafili telegrafici e telefonici, si applicano le stesse indennità stabilite per gli agenti similari di ruolo.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale avrà vigore dal 1° luglio 1920 fino alla data di pubblicazione del regolamento, per lo stato giuridico del personale, di cui all'art. 110 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1272. Regio decreto 18 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Trobaso (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1273. Regio decreto 18 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Massa di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1276. Regio decreto 4 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, la R. scuola-laboratorio di tessitura esistente presso l'Ospizio femminile di Cosenza, viene riordinata quale scuola professionale femminile ad orario ridotto.

N. 1306. Regio decreto 9 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Volterra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo al reg. 12, f. 4544, con il quale sono stati nominati, fra l'altro, i componenti della Commissione locale dell'equo trattamento di Napoli;

Ritenuto che il giudice avv. cav. Tenuta Sante Alessandro ha cessato di far parte della detta Commissione locale in seguito ad avvenuta promozione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. avv. Santilli Edgardo, giudice del tribunale di Napoli, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro effettivo della Commissione locale di equo trattamento di Napoli, in sostituzione dell'avv. cav. Tenuta Sante Alessandro.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che sopprime la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace istituita col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e costituisce, presso la ragioneria generale dello Stato, un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Visto l'articolo 2, comma secondo, di detto decreto il quale determina che i provvedimenti riflettenti i servizi delle liquidazioni di guerra ed i loro organi, debbono essere stabiliti con decreto del ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Comitato liquidatore, in data 30 agosto 1920, in virtù della quale gli uffici, istituiti presso la ragioneria generale dello Stato, alla dipendenza del Comitato stesso, non possono essere ordinati su unità superiori alla divisione;

Considerato che, per effetto di tale deliberazione, come il detto Comitato ebbe esplicitamente a riconoscere nella successiva seduta del 2 settembre 1920, è da sopprimere la Commissione superiore centrale per l'alienazione del materiale residuato dalla guerra, istituita con decreto Ministeriale in data 24 aprile 1919;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione superiore centrale, per l'alienazione del materiale residuato dalla guerra, istituita col decreto Ministeriale 24 aprile 1919, è soppressa.

Art. 2.

Gli uffici di liquidazione istituiti presso la Ragioneria generale dello Stato alla dipendenza del Comitato liquidatore e cioè:

1° gli organi della soppressa Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

2° gli uffici direttivi centrali concernenti l'alienazione del materiale residuato dalla guerra;

3° il servizio amministrativo delle armi e munizioni;

4° gli uffici: controllo consorzi, materie prime siderurgiche o laminati;

5° gli uffici: liquidazioni conti con nazioni estere, gestioni merci estere requisite, approvvigionamenti materie prime esplosive (AMPE), stralcio gazometri e revisione fatture ILVA;

sono ordinate su cinque unità corrispondenti ciascuna ad una divisione.

Art. 3.

Il Comitato liquidatore stabilirà le norme da seguirsi per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

Roma, 4 settembre 1920.

Il ministro
MEDA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, da convertirsi in legge, concernente la istituzione, presso la Ragioneria generale dello Stato, di un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Visto l'art. 2, comma 2°, di tale decreto, che dà facoltà al ministro del tesoro di stabilire, con proprio decreto, la composizione e il funzionamento del Comitato, nonchè tutto quanto riflette i servizi della liquidazione di guerra e i loro organi;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1920, n. 20050, recante le norme per il funzionamento del Comitato liquidatore, emanate in virtù della detta facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Le sedute del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, istituito con l'art. 2 del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, sono valide, in seconda convocazione, nella stessa giornata, se il numero dei presenti sia almeno di quattro.

Valgono per tali sedute le stesse norme dell'art. 3 del decreto Ministeriale 12 agosto 1920, n. 20050, in quanto non contrastino con quella del precedente capoverso.

Art. 2.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del sottosegretario di Stato per il tesoro, le sedute del Comitato saranno presiedute dal ragioniere generale dello Stato.

Roma, 5 settembre 1920.

Il ministro
MEDA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicati.

Con decreto 13 corrente il prefetto di Catania ha esteso al comune di Acireale i poteri del commissario governativo agli alloggi di Catania.

Con decreto 7 settembre c. a. il prefetto della Provincia di Catania ha esteso al comune di Giarre i poteri del commissario governativo agli alloggi di Catania.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 28 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	159 10	New York	23 84
Londra	83 90	Berlino	39 41
Svizzera	384 96	Vienna	10 50
Spagna	350 —	Praga	—
Oro	332 65		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	68.68	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	71.33	—